**ACCORDO DI GESTIONE FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO DELLA**

**RETE DISTRIBUTIVA DEL COMUNE DI BORBONA (RI) ALLA RETE DISTRIBUTIVA DEL COMUNE DI POSTA (RI) ALIMENTATA DALL'IMPIANTO DENOMINATO “AMATRICE”**

Sommario

[Art. 1 Premesse 3](#_Toc527103113)

[Art. 2 Definizioni 4](#_Toc527103114)

[Art. 3 Oggetto dell'accordo 4](#_Toc527103115)

[Art. 4 Punto di interconnessione - condizioni tecniche e caratteristiche del gas naturale trasportato 4](#_Toc527103116)

[Art. 5 Continuità del servizio 5](#_Toc527103117)

[Art. 6 Protezione catodica delle tubazioni di acciaio interrate. 6](#_Toc527103118)

[Art. 7 Corrispettivo di connessione e compensazioni 6](#_Toc527103119)

[Art. 8 Tariffe dell'ambito tariffario 6](#_Toc527103120)

[Art. 9 Dati per la compilazione delle opzioni tariffarie 6](#_Toc527103121)

[Art. 10 Gestione dei casi di emergenza e servizio di reperibilità 6](#_Toc527103122)

[Art. 11 Efficacia dell'accordo 7](#_Toc527103123)

[Art. 12 Misurazione del quantitativo di gas transitato attraverso il punto di interconnessione 7](#_Toc527103124)

[Art. 13 Fatturazione e pagamento 8](#_Toc527103125)

[Art. 14 Oneri accessori 8](#_Toc527103126)

[Art. 15 Durata 8](#_Toc527103127)

[Art. 16 Riservatezza 8](#_Toc527103128)

[Art. 17 Variazioni Legislative, Legge applicabile, giurisdizione e competenza territoriale 9](#_Toc527103129)

[Art. 18 Registrazione 9](#_Toc527103130)

[Art. 19 Cedibilità dell'accordo 9](#_Toc527103131)

[Art. 20 Informative 9](#_Toc527103132)

[Art. 21 Domicilio 9](#_Toc527103133)

[Art. 22 Formazione dell'accordo 9](#_Toc527103134)

**Tra**

**2i Rete Gas S.p.A.**,con sede legale in MILANO, via Alberico Albricci 10, Codice Fiscale e partita IVA n. 06724610966, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese di Milano n. 06724610966 - R.E.A. n. 1910484, capitale sociale € 3.638.516,60 i.v., qui rappresentata da Vittorio Romano, in qualità di Procuratore (di seguito **2iRG** o Distributore Primario)

**e**

**CGM S.r.l.,** con sede legale in Via delle Magnolie 1 – 85020 Atella (PZ), Codice Fiscale e partita IVA n. 01732740764 iscritta all'ufficio Registro delle Imprese di ………… n. ………… qui rappresentata da ………………………………, in qualità di ……………………… (di seguito **CGM** o Distributore Secondario)

**Premesso che:**

1. l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito che le imprese di distribuzione che esercitano il servizio di distribuzione su diverse porzioni del medesimo impianto, o su impianti interconnessi, definiscano mediante accordi le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione dell'impianto (art. 2 commi 2 e 3 della delibera n. 138/04), con trasmissione di tali accordi alla stessa ARERA;
2. l'art. 60.1 c dell'allegato A della delibera 775/2016/R/gas definisce l'impresa distributrice sottendente come il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, nei casi di interconnessione; l'art.62.3 dispone che i dati di misura relativi ai punti di interconnessione sono rilevati e resi disponibili dall'impresa distributrice all'impresa distributrice sottesa;
3. il Distributore Primario è il gestore del sistema di distribuzione locale del gas naturale in forza del relativo contratto di concessione di pubblico servizio in Comune di **Posta (RI)**, che alimenta il sistema distributivo del Comune di **Borbona (RI)**;
4. il Distributore Secondario è il gestore del sistema di distribuzione locale del gas naturale in forza del relativo contratto di concessione di pubblico servizio con il Comune di **Borbona (RI)**, che è alimentato dal sistema distributivo del Comune di **Posta (RI)**;
5. il Distributore Secondario è connesso al sistema distributivo gestito dal Distributore Primario per far fronte alla richiesta di capacità di trasporto di gas nella propria concessione attraverso il punto di interconnessione esistente in corrispondenza del Gruppo di misura all’interno del GRM sito lungo la **Strada Regionale 471** in Comune di **Posta (RI)**.Per effetto di tale interconnessione (collegamento fisico tra impianti di distribuzione gestiti da imprese di distribuzione diverse) le reti di gasdotti locali gestite da **CGM** e quelle gestite da **2iRG** costituiscono "impianti interconnessi" come definiti nel Glossario del "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale".
6. **CGM** è l'impresa distributrice Secondaria e conseguentemente **2iRG** è l'impresa di distribuzione Primaria**;**
7. il sistema distributivo del Distributore Primario è alimentato per mezzo delle cabine **RE.MI cod. 34709003 e cod. 50091901**, facenti parte del **RE.MI. pool nr. 34709000** dell'impianto di **“Amatrice”**;
8. i Distributori hanno verificato, a norma dell'art. 24 del D. Lgs. n. 164/00, che le connessioni sono compatibili con la capacità dell'impianto medesimo e non impediscono lo svolgimento degli obblighi di pubblico servizio cui lo stesso è assoggettato, pur tenendo conto delle esistenti interconnessioni di rete sul complesso del sistema di distribuzione locale e della capacità di trasporto richiesta nel presente accordo da parte di ciascun Distributore e consente, allo stato attuale, lo svolgimento degli obblighi di pubblico servizio cui le parti sono assoggettate ai sensi della normativa vigente in materia;
9. il Distributore Primario conferma con il presente accordo l'autorizzazione al Distributore Secondario per la connessione al punto di Interconnessione sito in località lungo la **Strada Regionale 471** in Comune di **Posta (RI).**
10. il Distributore Secondario, conferma con il presente accordo al Distributore Primario, la connessione al punto di interconnessione sito in località lungo la **Strada Regionale 471** in Comune di **Posta (RI)**;

Tutto ciò premesso, i Distributori (di seguito congiuntamente le "Parti") convengono e stipulano quanto segue:

# **Art. 1 Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

# **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente accordo si intendono recepite, in quanto applicabili e non derogate, le definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. n.164/00 nelle deliberazioni ARERA n. 138/04, 574/2013/R/g Gas, 775/2016/R/gas, 229/2012/R/gas e del "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" e s.m.i.

# **Art. 3 Oggetto dell'accordo**

Oggetto del presente accordo è la disciplina degli aspetti organizzativi, procedurali, operativi ed economici necessari per la gestione integrata ed efficiente degli impianti interconnessi gestiti ciascuno per la propria parte da **CGM** e da **2iRG**. In particolare l’accordo disciplina la gestione funzionale del punto di interconnessione e del relativo misuratore di scambio installato ed individuato nell’allegato “A”, fornendo in tal modo alle Parti la possibilità della corretta gestione della porzione di rete distributiva di competenza.

In particolare, i Distributori rimangono responsabili nei confronti degli enti concedenti per le porzioni di reti di distribuzione di propria competenza in virtù delle rispettive concessioni in essere ovvero delle autorizzazioni ottenute, oltre che di ogni attività di pronto intervento e di gestione delle emergenze, anche di ogni altra attività inerente l'ispezione, la manutenzione e il corretto esercizio e, in generale, di ogni onere conseguente a tali attività.

I Distributori dichiarano di attenersi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Decreti Legislativi 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0.8" e 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8".

Sono a carico del Distributore Secondario tutti gli adempimenti previsti dalla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas e s.m.i. relativamente alla porzione di sistema distributivo che si trova sotto la sua gestione a valle del punto di interconnessione, mentre sono a carico del Distributore Primario tutti gli stessi adempimenti a monte del punto di interconnessione.

# **Art. 4 Punto di interconnessione - condizioni tecniche e caratteristiche del gas naturale trasportato**

**4.1** Nel punto di interconnessione sito in Comune di **Posta (RI)** il gas viene riconsegnato alle seguenti condizioni:

A) La portata massima prelevabile e la capacità conferita giornaliera dovranno rispettare il limite di **700 Std m3/h.**

B) La pressione di consegna nel punto di interconnessione viene così disciplinata:

condotte di MP viene definita da **0,5 bar** a **3,5 bar.**

C) Alle cabine **RE.MI cod. 34709003 e cod. 50091901**, facenti parte del **RE.MI. pool nr. 34709000** dell'impianto di **“Amatrice”** il gas è odorizzato.

L'odorizzante attualmente impiegato è il TBM; sarà cura del Distributore Primario comunicare al Distributore Secondario ogni eventuale successiva variazione.

Il Distributore Primario, attenendosi scrupolosamente alle vigenti UNl-CIG, dovrà garantire al punto di interconnessione un tasso di odorizzazione minimo previsto di 13 mg/mc (salvo il caso di forza maggiore o eventi eccezionali).

Il Distributore Primario non ha alcuna responsabilità sull'odorizzazione del gas a valle del punto di interconnessione.

Nel caso tale concentrazione fosse insufficiente a garantire nei punti significativi quanto previsto dalla norma UNl-CIG 7133 le parti si incontreranno nel più breve tempo possibile per divenire alla risoluzione del problema al fine di concordare tempestivamente una soluzione che consenta di garantire un grado di odorizzazione non inferiore a quanto ammesso dalle norme tecniche di riferimento.

Fermo restando la garanzia del tasso di odorizzazione minimo come previsto dalle norme UNI-CIG al punto di interconnessione, il Distributore Secondario provvederà alla verifica dei livelli di odorizzazione del gas sempre nel rispetto delle succitate norme UNl-CIG. Trattandosi di un impianto condiviso, il Distributore Primario addebiterà al Distributore Secondario i costi vivi dell'odorizzante e della sua gestione.

D) Le caratteristiche del gas naturale trasportato per il Distributore Secondario saranno quelle corrispondenti al gas prelevato dai sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili.

In particolare il gas riconsegnato sarà dello stesso potere calorifico superiore (PCS), di quello consegnato dal trasportatore alla RE.MI..

Tali parametri si intendono rispettati e riconosciuti fino ad eventuale contestazione sollevata dalle Parti.

Eventuali richieste di variazione dei parametri specificati, avanzate da entrambe le Parti, saranno oggetto di specifici accordi.

**4.2** Stante l'ubicazione del punto di interconnessione e l'attuale situazione impiantistica, visti gli artt. 60.1 e 62.3 Allegato A della delibera ARERA 775/2016/R/gas, le parti concordano che il punto di misura sarà gestito dal Distributore Primario.

Il Distributore Secondario dovrà comunicare al Distributore Primario, con adeguato anticipo, eventuali incrementi previsti del limite di prelievo definito al precedente punto **A);** tali incrementi saranno comunque subordinati alla compatibilità con la capacità degli impianti del Distributore Primario e dovranno essere da quest'ultimo autorizzati.

Al fine di garantire il regolare vettoriamento del gas attraverso le condotte gestite dal Distributore Primario, il Distributore Secondario dichiara che lo stato di fatto dell'impianto di sua competenza alla data del presente accordo risulta essere compatibile con le portate garantite dal Distributore Primario.

In caso di indisponibilità dei gruppi di misura ai fini contrattuali, la portata massima prelevata dal punto di interconnessione, nel periodo di assenza del gruppo di misura sarà determinata mediante rilevazioni strumentali effettuate in corrispondenza del punto di interconnessione con periodicità stabilita dal Distributore Primario e comunicata al Distributore Secondario, o, in alternativa, mediante la seguente formula:



dove:

*PhUtente* indica la portata massima prelevata (Sm3 1 /h) dal Distributore Secondario nel punto di interconnessione;

*Vm* indica il volume di gas prelevato nel mese (Sm3) dal Distributore Secondario nel punto di interconnessione;

*ggmese*indica il numero dei giorni del mese;

*h* indica le ore di utilizzo determinate convenzionalmente in 16.

In caso di indisponibilità del correttore volumi sarà utilizzato un fattore di correzione K risultante dalle registrazioni del correttore stesso per analoghi periodi precedenti, alle stesse condizioni di pressione regolata. In mancanza, il fattore K sarà preso pari a K=1 \*Pass., ove Pass.=Pressione assoluta di misura rilevata.

Il Distributore Primario si impegna a comunicare tempestivamente al Distributore Secondario eventuali variazioni del valore della pressione normale di esercizio oltre i limiti definiti al precedente punto 4.1, sub B).

# **Art. 5 Continuità del servizio**

L'interconnessione all'impianto del Distributore Primario è a disposizione del Distributore Secondario in qualsiasi ora della giornata.

Il Distributore Primario potrà tuttavia interrompere o imporre limitazioni nella riconsegna del gas per le cause indicate nell'art. 22 della delibera ARERA n. 574/2013/R/gas (fra queste compresi gli eventi naturali, nonché le diminuzioni nella disponibilità globale di gas dovute ad interruzioni o limitazioni delle forniture di qualsiasi provenienza, gli scioperi, etc.), e per l'esecuzione di interventi tecnici (lavori, manutenzioni, riparazioni) sugli impianti posti a monte del punto di interconnessione oggetto del precedente Art. 4, o sul punto di interconnessione stesso.

Nel caso di interruzioni o parzializzazioni determinate da interventi tecnici dipendenti dal Distributore Primario, queste dovranno risultare limitate al tempo strettamente indispensabile per rimuovere la causa di discontinuità: rimozione cui comunque il Distributore Primario dovrà provvedere impiegando la massima diligenza oggettivamente possibile, nonché ogni opportuno accorgimento tecnico.

Qualora sugli impianti a monte del punto di interconnessione di cui al precedente Art. 4.1, o sul punto di interconnessione stesso, si debbano eseguire interventi tecnici programmati (lavori, manutenzioni, riparazioni) che comportino l'interruzione o la parzializzazione del servizio, il Distributore Primario si impegna a concordare con il Distributore Secondario, con un anticipo minimo di 30 giorni rispetto alla data di intervento prevista, le eventuali soluzioni per l'alimentazione della rete del Distributore Secondario e/o comunque in accordo con le tempistiche delle Delibere 138/04 e 108/06.

Il Distributore Primario si impegna a comunicare al Distributore Secondario il verificarsi di episodi di irregolarità del servizio di erogazione del gas, anche se questi non diano luogo a sospensione dell'erogazione del servizio stesso.

Il Distributore Secondario è tenuto a comunicare tempestivamente al Distributore Primario ogni evento che si verifichi sugli impianti da esso gestiti e che possa influire sulle normali condizioni di esercizio delle reti del Distributore Primario.

È fatto comunque obbligo alle Parti di ripristinare la piena funzionalità degli impianti di propria competenza nel più breve tempo possibile, e comunque, entro tempi tecnicamente documentabili.

Sono a carico del Distributore Secondario tutti gli adempimenti previsti dalla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas relativamente al sistema distributivo che si trova sotto la sua gestione a valle del punto di interconnessione mentre sono a carico del Distributore Primario, tutti gli stessi adempimenti a monte del punto di interconnessione.

Nel caso in cui si renda necessario utilizzare sistemi alternativi di alimentazione (es. carri bombolai), il Distributore Primario si impegna a provvedere alla continuità del servizio dell'intero impianto e, in adempimento all'art.17 della delibera nr. 138/04 e s.m.i. e di quanto previsto nel Codice di Rete della Distribuzione Gas, a riaddebitare i costi "vivi" di competenza al Distributore Secondario, tenendo conto dei costi eventualmente risarciti da terzi e/o di costi di competenza del Distributore Primario.

Il Distributore Primario, comunque, darà tempestiva comunicazione dell'interruzione al Distributore Secondario, così come previsto dalla normativa vigente.

Quanto sopra vale reciprocamente anche nel caso di interruzioni operate dal Distributore Secondario sulle condotte tra i punti di interconnessione, nei confronti del Distributore Primario.

# **Art. 6 Protezione catodica delle tubazioni di acciaio interrate.**

Le parti, ciascuna per l’impianto interconnesso di propria competenza, adempiono alle prescrizioni normative vigenti in materia di protezione catodica, ad esempio controlli, redazione del rapporto annuale sullo stato elettrico del sistema di distribuzione.

Per quanto riguarda il “rapporto annuale dello stato elettrico di protezione catodica dell’impianto di distribuzione”, previsto dall’APCE e nelle linee guida da essa emanate, ciascuna delle Parti provvede per l’impianto interconnesso di propria competenza, impegnandosi ad un reciproco scambio di informazioni per le zone di confine.

# **Art. 7 Corrispettivo di connessione e compensazioni**

Per tener conto delle variazioni regolatorie intervenute a seguito dell'entrata in vigore delle delibere ARERA nr. 573/2013/R/gas e nr. 775/2016/R/gas, i distributori non provvedono più direttamente alla compensazione tariffaria di loro competenza, come da delibera ARERA n. 237/00, art 9.8 e sue modifiche ed integrazioni.

La perequazione dei ricavi tariffari di ogni Distributore viene, invece, regolata direttamente dall'ARERA attraverso la perequazione tariffaria presentata da ogni distributore entro il 31 luglio di ogni anno alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), come disposto dagli artt. 43/44 della delibera ARERA nr. 775/2016/R/gas.

Rimangono invece da compensare gli oneri accessori che non sono compresi nella tariffa di riferimento e nella Perequazione, come previsto al successivo Art. 14.

Nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella normativa tariffaria le Parti si impegnano ad adeguare quanto sopra concordato alle nuove disposizioni dettate dall'ARERA.

# **Art. 8 Tariffe dell'ambito tariffario**

Con decorrenze stabilite dalle normative tariffarie di cui alle delibere ARERA nr. 159/08/ARG/gas, 573/2013/R/gas e 775/2016/R/gas, le quali prevedono che entrambi i Distributori, Primario e Secondario, applichino alle società di vendita la tariffa "obbligatoria" fissata dall'Autorità nell'Ambito Tariffario di competenza, come disposto dagli artt. 40 e 41 della delibera ARERA n. 775/2016/R/gas e sue modifiche e integrazioni e non più le tariffe dell'Ambito unico composto dalle località oggetto dell'interconnessione.

# **Art. 9 Dati per la compilazione delle opzioni tariffarie**

Stante la suddetta normativa, ogni Distributore rendiconta annualmente i dati necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento di Località autonomamente, senza necessità di scambio di informazioni tra Distributori.

Al contrario, in caso di variazione del soggetto gestore della Località, l'uscente si obbliga a fornire tutte le informazioni a suo tempo rendicontate ai fini tariffari secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 775/2016/R/gas.

# **Art. 10 Gestione dei casi di emergenza e servizio di reperibilità**

Ai fini della gestione dei casi di cui al presente articolo, per emergenza si intende qualunque evento, con carattere di straordinarietà, sopravvenuto e non prevedibile, in grado di produrre - anche potenzialmente - effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione del gas a monte ed a valle dei punti di interconnessione.

Allo scopo di fronteggiare tali situazioni ciascuna delle Parti dichiara di disporre di procedure interne, di un'organizzazione e di attrezzature, così come previsto nelle normative/disposizioni o nelle guide tecniche di riferimento.

I Distributori, ai fini della gestione degli eventi di emergenza che interessano le reti interconnesse o che presentano potenzialità di impatto, provvedono alla reciproca comunicazione - e relativo aggiornamento - dei propri riferimenti connessi al servizio di reperibilità, contattabili nel momento in cui insorga la necessità di concordare tra le Parti, per la gestione dei sopra citati eventi di emergenza, aspetti legati all'organizzazione e al coordinamento dei relativi interventi. In particolare, i Distributori si comunicano reciprocamente per iscritto i riferimenti dedicati al servizio di reperibilità (24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno) - quali ad esempio i recapiti telefonici dedicati al servizio di pronto intervento, previsti dalla normativa di settore.

**Per CGM**

**n° Verde xxx xxx xxx** per emergenze;

eventuali variazioni dovranno essere comunicate in forma scritta a:

2i Rete Gas - Area Perugia, VIA MORETTINI, 39 - 06128 PERUGIA (PG)

PEC: [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

**Fax** **xxxxxxxx**

o in alternativa

Via Alberico Albricci, 10 20122 Milano

[2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

Fax 02 93473328

**Per 2i Rete Gas**

n° Verde **800.901.313** per emergenze;

eventuali variazioni dovranno essere comunicate in forma scritta a:

CGM S.r.l., Via delle Magnolie 1 – 85020 Atella (PZ)

[eventuale pec]

**Fax xxx xxxxxxxx**

Ciascun Distributore provvederà a comunicare tempestivamente all'altro, avvalendosi dei riferimenti sopra indicati, le informazioni relative agli interventi che si rendono necessari a fronte dell'insorgere di situazioni di emergenza che impattano sui flussi di gas ai punti di connessione e/o richiedono il coinvolgimento di entrambi i Distributori, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

* fuori servizio di infrastrutture di distribuzione o degli impianti presso i punti di interconnessione;
* insorgere di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza di persone/cose.

Tali comunicazioni faranno riferimento alle informazioni circa:

* l'instaurarsi di una situazione di emergenza;
* i prevedibili sviluppi della stessa;
* il ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Pertanto ogni Distributore rimane comunque responsabile di ogni attività di pronto intervento e di gestione delle emergenze per la rete di distribuzione di propria competenza, così come delimitata agli art. 4 e 5.

# **Art. 11 Efficacia dell'accordo**

Il presente accordo ha efficacia a partire dalla data del 01/11/2018.

# **Art. 12 Misurazione del quantitativo di gas transitato attraverso il punto di interconnessione**

Con riferimento al disposto delle delibere ARERA nr. 229/2012/R/gas e s.m.i. e nr. 138/04 e s.m.i. in materia di bilanciamento dei quantitativi di gas transitati attraverso i punti di consegna nel caso di impianti interconnessi, le Parti convengono quanto di seguito precisato.

Gli adempimenti nei confronti dell'impresa di trasporto sono a carico del Distributore Primario.

Lo scambio di informazioni necessarie per la corretta gestione dei processi di *settlement* tra le parti è regolato secondo la delibera n. 229/2012/R/gas e s.m.i..

Nel caso in cui, nel periodo oggetto di allocazione, sia stato utilizzato un sistema temporaneo di alimentazione (per esempio carro bombolaio) posto a monte del punto di interconnessione, il Distributore Primario comunica al Distributore Secondario la quota parte del gas transitato dal punto di interconnessione proveniente dal sistema di alimentazione temporaneo di competenza del Distributore Secondario, determinata come specificato nell'Art. 5.

Nel caso di utilizzo di un sistema temporaneo di alimentazione (per esempio carro bombolaio) da parte del Distributore Secondario sulla propria rete di distribuzione dovrà darne tempestiva comunicazione al Distributore Primario.

L'unità di misura è il metro cubo alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 (kPa) per (Smc).

Per gli effetti derivanti dalle comunicazioni all'impresa di trasporto effettuate dal Distributore Primario, il Distributore Secondario dovrà comunicare al Distributore Primario, qualsiasi variazione nella cosiddetta "mappatura commerciale", ossia per ciascuno degli utenti del servizio di distribuzione sulla propria rete a valle del punto di connessione, le informazioni di cui all'Art. 9 della deliberazione n. 138/04 e smi.

# **Art. 13 Fatturazione e pagamento**

La fatturazione del corrispettivo e degli oneri accessori verrà effettuata annualmente dal Distributore competente; i corrispettivi fatturati potranno essere successivamente oggetto di conguaglio.

A carico del Distributore che non abbia provveduto al pagamento entro il termine di scadenza della fattura, pari a 60 giorni d.f.f.m., viene applicato un interesse per ritardato pagamento pari al tasso EURIBOR a 12 (dodici) mesi maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

Il Distributore creditore potrà fatturare degli acconti con cadenza trimestrale presentando il computo delle misure transitate, che verranno comunque annualmente conguagliate.

Le fatture saranno recapitate al seguente indirizzo:

**CGM S.r.l., Via delle Magnolie 1 – 85020 Atella (PZ)**

# **Art. 14 Oneri accessori**

Il Distributore Secondario riconosce al Distributore Primario per la copertura delle spese vive (ad es. energia elettrica, odorizzante e sua gestione) e di qualsiasi altra spesa inerente il presente accordo, un corrispettivo determinato moltiplicando il volume di gas riconsegnato nel punto di interconnessione per il prezzo unitario di euro 0,020 I.V.A esclusa.

Tale prezzo potrà essere aggiornato annualmente a cura del Distributore Primario che procederà entro i termini annuali fissati per la fatturazione ad aggiornamento automatico sulla base di:

* variazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali ISTAT (Fabbricazione di prodotti chimici) per quanto riguarda I'"odorizzante";
* variazioni medie annue pubblicate sul sito dell'ARERA per quanto riguarda la "materia prima utilizzata nel preriscaldo di cabina";
* variazioni medie annue pubblicate sul sito dell'ARERA per quanto riguarda I'"energia elettrica" utilizzata in cabina;
* variazioni medie del costo del lavoro pubblicate da ISTAT per quanto riguarda gli altri costi.

Le Parti concordano che il corrispettivo di interconnessione potrà essere soggetto a revisione, previa richiesta di una delle Parti, qualora dovessero intervenire fatti rilevanti tali da influenzare significativamente il valore di componenti del corrispettivo di interconnessione.

Le attività non strettamente legate al servizio di trasporto e relative alla gestione del presente accordo, ad oggi non quantificabili, saranno oggetto di successivi accordi tra le Parti.

# **Art. 15 Durata**

Il presente accordo ha durata indeterminata e avrà efficacia dalla data di decorrenza di cui al precedente Art. 11.

Il presente accordo decadrà con effetto immediato nel caso in cui Distributori dovessero dotarsi di autonoma alimentazione.

Resta inteso che il presente accordo si risolverà automaticamente qualora il Distributore Primario o il Distributore Secondario non siano più titolari delle rispettive concessioni relative al servizio di distribuzione del gas naturale.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate con raccomandata A.R. entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

# **Art. 16 Riservatezza**

Le Parti. ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalle suddette disposizioni e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Le Parti convengono che i contenuti del presente contratto sono da considerarsi come strettamente confidenziali e si obbligano ciascuna a mantenerli e farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e consulenti, salvo quanto richiesto dalla legge o dall'esercizio dei diritti, che abbiano fonte nel presente contratto, di una Parte nei confronti dell'altra.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sarà osservato dalle Parti fino a che le informazioni di cui si tratta non saranno divenute di dominio pubblico e comunque per 5 anni dalla data di scioglimento dell'accordo per qualsiasi causa intervenuta.

Le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi previsti nel Regolamento UE 2016/679

Per **2iRG** il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) è la Cogitek S.r.l., con sede in Roma, via Fregene, 14, Partita IVA e codice fiscale n. 06012550015 (riferimento dott. Pierantonio Piana, email: cogitek@legalmail.it)

Per **CGM** il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) è……………………………, con sede in ……………….…., via………………… n. ………., Partita IVA e codice fiscale n. ……………………………………. (riferimento sig. ………………………………., email: …………………………………). [OPZIONALE, SE NOMINATO]

# **Art. 17 Variazioni Legislative, Legge applicabile, giurisdizione e competenza territoriale**

Al presente accordo si applica la legge italiana.

Fatta salva la competenza dell'ARERA in ordine alle controversie in materia di accesso al sistema, a norma dell'art. 35 DLgs. n. 164/00, si intendono automaticamente inserite nel presente accordo eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dall'ARERA.

Parimenti, si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente accordo che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

Qualora, a seguito di provvedimenti dell'ARERA o di altre Autorità pubbliche aventi competenza in materia o di atti ed eventi conseguenti a detti provvedimenti (codici di rete, contratti di servizio, ecc.), si renda necessaria l'integrazione del presente accordo con nuove clausole o la sostituzione o la modifica di una o più clausole dell'accordo stesso, ovvero la definizione o la rideterminazione di altre disposizioni, e la disciplina prevista dagli atti sopravvenuti non sia suscettibile di inserimento automatico nel presente accordo, le Parti provvederanno a formulare le nuove clausole conseguenti a detti atti.

Ogni controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà deferita al Tribunale di **Rieti (RI)**.

# **Art. 18 Registrazione**

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e in tale eventualità le relative spese saranno a carico del Distributore richiedente.

# **Art. 19 Cedibilità dell'accordo**

Il presente accordo non è cedibile, né tutto né in parte, salvo espresso consenso manifestato per iscritto.

È comunque riconosciuta alle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., la facoltà di cedere l'accordo ad altre società controllanti o controllate, in entrambi i casi direttamente o indirettamente, o controllate dalla medesima controllante o ad essa collegate, per la quale cessione l'altra Parte presta fino ad ora il proprio consenso, salva la responsabilità solidale per il periodo di un anno dalla cessione.

# **Art. 20 Informative**

Ciascuna delle Parti trasmette copia del presente accordo nonché di successive eventuali variazioni all'ARERA, ai sensi e nei termini dell'art. 2.3 della deliberazione ARERA nr. 138/04.

# **Art. 21 Domicilio**

Agli effetti del presente accordo le Parti eleggono il proprio domicilio:

* **CGM S.r.l.** Via delle Magnolie 1 – 85020 Atella (PZ)
* **2i Rete Gas S.p.A.** Via Alberico Albricci 10 - 20122 Milano

# **Art. 22 Formazione dell'accordo**

Il presente accordo è stato frutto di negoziazione tra le parti ed in relazione a ciò le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'art.1341 e.e. e 1342 e.e. non trovano applicazione.

Le Parti concordano altresì che il presente accordo supera e sostituisce ogni altro precedente accordo tra le stesse in ordine allo stesso oggetto.

Letto approvato e sottoscritto

Milano, 12/10/2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2i Rete Gas S.p.A.** |  | **CGM. S.r.l.** |